



COMUNE DI RADDA IN CHIANTI
Provincia di Siena

L'AUTORITA' COMPETENTE

PREMESSO

- che con D.C.C. n. 59 del 30/12/2013 è stato adottato il Piano Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo e Ambientale dell'Az. Agr. la Pietraia di Susan Grant per la realizzazione di cantina e rimessa macchine, locale ricovero animali, locale per centrale a biomasse e sistemazioni ambientali;
- che il PAPMAA in oggetto, durante l'iter procedurale propedeutico alla sua adozione, è stato sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della L.R. 10/2010 e s.m.i.;
- che sono stati individuati come Autorità Competente il Nucleo di valutazione costituito da membri interni alle Amministrazioni comunali di Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti e Radda in Chianti, determinato con accordo di programma tra i quattro comuni n. 25 del 26/06/2012, a cui ha fatto seguito la D.G.C. n. 105 del 18/08/2012 per la "Costituzione N.U.R.V. – autorità competente in materia di V.I.A. e V.A.S.", come soggetto proponente la Giunta Comunale e come Autorità Procedente il Consiglio Comunale;
- che sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti territoriali competenti coinvolti nel processo valutativo a partire dall'invio del *Documento Preliminare* di seguito elencati:
 - Regione Toscana;
 - Provincia di Siena: Assetto del Territorio e Risorse Faunistiche;
 - A.S.L. 7 Zona senese;
 - A.R.P.A.T. - Dipartimento provinciale di Siena;
 - Autorità di bacino del Fiume Arno;
 - A.T.O. Acque Ombrone;
 - Soprintendenza per i beni paesaggistici e architettonici di Siena e Grosseto;
 - Ufficio Tecnico del genio Civile di Siena;
- che ai fini dello svolgimento della fase preliminare, l'Amministrazione Comunale ha trasmesso per via telematica nell'agosto 2011 il *Documento Preliminare* ai suddetti soggetti competenti in materia ambientale per le necessarie consultazioni;

PRESO ATTO

- che è stato redatto il *Rapporto Ambientale* del processo di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 24 della L.R. 10/2010 e s.m.i.
- che ai sensi dell'art. 24 comma 4 della L.R. 10/2010 e s.m.i. è stata redatta la *Sintesi non Tecnica*;
- che il *Rapporto Ambientale* e la *Sintesi non Tecnica* costituiscono parte integrante e sostanziale della Del. C.C. n. 59 del 30/12/2013, con la quale è stato adottato il PAPMAA in oggetto;
- che ai sensi dell'art. 25 della L.R. 10/2010 e s.m.i. è stato pubblicato l'avviso sul B.U.R.T. (n. 3 del 22/01/2014) relativamente a:
 - adozione del PAPMAA in oggetto e deposito dei documenti presso i competenti uffici comunali;
 - possibilità di consultazione dei documenti relativi al Piano (proposta di Piano, Rapporto Ambientale e Sintesi Non Tecnica) presso i competenti uffici comunali e sul sito web dell'Ente nel termine di 60 gg per legge limitatamente al rapporto ambientale e sintesi non tecnica;

CONSIDERATO

- che nel *Rapporto Ambientale* sono stati valutati gli impatti significativi negativi e positivi sull'ambiente, connessi con gli obiettivi e le azioni del PAPMAA in oggetto e sono state proposte le necessarie misure di mitigazione, compensazione e monitoraggio;
- che ai sensi dell'art. 26 della L.R. 10/2010 e succ. mod., al fine di concludere la fase di consultazione in materia di V.A.S., l'Autorità Competente svolge le attività tecnico-istruttorie e valuta tutta la documentazione presentata nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'art. 25 della succitata legge, esprimendo il proprio parere motivato;

ATTESO

- che non sono pervenute osservazioni da parte di privati cittadini e da enti pubblici riguardo alla parte urbanistica;
- che sono pervenute le seguenti osservazioni al rapporto ambientale da parte degli Enti:
 1. Prot. n. 402 del 23/01/2014, Autorità di Bacino del Fiume Arno;
 2. Prot. n. 768 del 11/02/2014, integrata con nota prot. n. 1388 del 18/03/2014, Soprintendenza Beni Archeologici della Toscana;
 3. Prot. n. 1416 del 19/03/2014, Amministrazione Provinciale di Siena;

RILEVATO

- Che nella suddetta osservazione dell'Amm.ne Provinciale di Siena prot. n. 1416 del 19/03/2014 vengono ribadite le prescrizioni dell'Ufficio Risorse Faunistiche e Riserve Naturali contenute nel parere del
- Che nel Rapporto Ambientale (agosto 2013) risulta allegato il parere dell'Ufficio Risorse Faunistiche e Riserve Naturali dell'Amm.ne Provinciale di Siena del 09/12/2010, senza che le prescrizioni in

esso contenute siano state integrate nel corpo del Rapporto Ambientale medesimo e/o nelle NTA del PAPMAA.

RITENUTO

Che l'incidenza dell'intervento non sia significativa, purchè siano attuate tutte le misure di mitigazione e compensazione proposte nello studio d'incidenza presentato dal proponente nel 2010 e purchè siano rispettate le prescrizioni di cui al citato parere dell' Ufficio Risorse Faunistiche e Riserve Naturali dell'Amm.ne Provinciale di Siena del 09/12/2010;

Che sia opportuno integrare le NTA del PAPMAA con i contenuti sopra richiamati;

Per quanto sopra esposto ritiene:

- **di esprimere il parere favorevole sulla compatibilità e sostenibilità ambientale del PAPMAA Az. Agr. La Pietraia di Susan Grant ai sensi dell'art. 26 della L.R. 10/2010 e s.m.i., con la prescrizione di integrare le NTA:**
 - *Relativamente alla trasformazione di 3,8 Ha di prati da sfalcio in vigneto e 1,2 di prato da sfalcio in oliveto, di lasciare 0,5-1 ha a prato pascolo sui margini a confine con l'area forestale e piantumare una fascia di 5-10 m di essenze arboree ed arbustive autoctone nel tratto del Fosso Melaia rimasto privo di copertura a seguito di precedenti lavori di sistemazione e regimazione;*
 - *Relativamente alla ceduzione dei querceti, di lasciare un maggiore numero di matricine (80-100 per ha), non effettuare ceduzione per le piante che superano 50 anni di età e lasciare 3 piante morte in piedi per ettaro e le 3 piante più grandi per ettaro;*
 - *Relativamente alla realizzazione di una rimessa macchine e attrezzature (100 mq) e di una cantina (700 mq), si dovrà evitare qualsiasi sversamento nel Fosso Melaia di eventuali reflui prodotti nella fase di cantiere e , in fase di esercizio della cantina, si dovrà realizzare un impianto di depurazione adeguato al trattamento della portata massima di carico;*
 - *Relativamente alla realizzazione del castagneto da frutto, si dovranno lasciare tutte le piante vive di castagno di età superiore ai 50 anni e 3 piante morte per ettaro.*
 - *Inoltre, al fine di ridurre al minimo l'impatto generale dell'intervento si suggerisce, durante la realizzazione della rimessa macchine e attrezzature e della cantina, di evitare la chiusura dei coppi del tetto (o di lasciarne aperti almeno 1/3) in modo da lasciare cavità adatte all'insediamento di rondoni e chirotteri; nel recupero del castagneto da frutto, si suggerisce di effettuare la rimozione delle altre specie arboree ed arbustive nel periodo compreso tra novembre e febbraio, per minimizzare la distruzione accidentale di uova e/o nidiacei di uccelli.*
- **di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Edilizia Urbanistica per i provvedimenti di sua competenza.**

I MEMBRI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE:

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Per il Comune di Castelnuovo Berardenga

Arch. Paola Dainelli

Per il Comune di Castellina in Chianti

***Arch. Alessandra Bellini***

Il segretario verbalizzante

***Vittori Vanessa***